



**Studio Legale
BOSCHI GAJO MONTALBANO**

**LE MISURE A SOSTEGNO DELLE PMI
NEL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"**

Aggiornato al 3 aprile 2020



SOMMARIO

A. INCENTIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	4
Art. 43 – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA	4
ART. 64 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	4
B. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO E DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI	5
ART. 49 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI	5
ART. 55 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE	6
ART. 56 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DALL'EPIDEMIA DA COVID-19	7
ART. 58 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81	7
ART. 61 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE	8
ART. 62 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	9
ART. 65 – CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI	10
C. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOCIETARIA	11
ART. 73 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI	11
ART. 106 – NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ	11
D. ULTERIORI MISURE DI INTERESSE	13
Art. 46 – SOSPENSIONE LICENZIAMENTI	13
ART. 50 – MODIFICA DISCIPLINA FIR	13
NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	14
LEGGE E DECRETI LEGGE	14
DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	15
ALTRI PROVVEDIMENTI RILEVANTI	16

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) ha introdotto le prime necessarie misure economiche per fronteggiare l’emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19. I provvedimenti adottati riguardano quattro fronti principali, oltre ad alcune previsioni settoriali:

1. misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. misure a sostegno del lavoro e del reddito;
3. misure a sostegno del credito e della liquidità in favore delle famiglie, dei lavoratori autonomi e professionisti e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. misure relative agli obblighi di versamento per tributi e contributi ed incentivi fiscali per la sicurezza sul lavoro.

Con il presente documento, riassumiamo le principali iniziative riservate alle PMI.

A. INCENTIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 43 – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

La disposizione prevede che l'INAIL, entro il 30 aprile 2020, trasferisca ad Invitalia l'importo di 50 milioni da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

Nel contempo l'INAIL è stato autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, un contingente di 100 unità di personale con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. Ciò al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.

ART. 64 – CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto un credito di imposta, per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di Euro 20.000,00.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta saranno determinati mediante decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro il 16 aprile 2020.

B. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO E DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI

ART. 49 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

È stata prevista, per la durata di 9 mesi, la concessione della garanzia **a titolo gratuito** fino ad un importo massimo di **Euro 5 milioni**.

Per le **garanzie dirette** la percentuale di copertura è pari all'**80%** dell'operazione sino ad un massimo di **Euro 1.500.000** per singola impresa.

Per gli interventi di **riassicurazione** la percentuale è aumentata al **90%** a condizione che le garanzie rilasciate siano conformi a quanto indicato per le garanzie dirette.

Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la **sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale**, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

Per le operazioni di **investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, **nuovi finanziamenti a 18 mesi** meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

ART. 55 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

È sostituito l'**articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34** (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).

La nuova disposizione prevede che, qualora una società **ceda a titolo oneroso**, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari** vantati nei confronti di **debitori inadempienti** può trasformare **in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte a bilancio**, riferite:

- alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
- all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Per la trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20%** del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore **nominale massimo pari a 2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

ART. 56 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI COLPITE DALL'EPIDEMIA DA COVID-19

Ai fini dell'articolo in parola l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Sono, pertanto, introdotte misure di sostegno finanziario in favore delle **microimprese e delle piccole e medie imprese**, colpite dall'epidemia di COVID-19

È prevista una generale **moratoria** fino al 30 settembre 2020 per aperture di credito a revoca, prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, prestiti non rateali, mutui e altri finanziamenti nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia.

Non deve trattarsi di esposizioni creditizie deteriorate.

La sospensione va richiesta presentando una dichiarazione che autocertifichi carenze di liquidità quali conseguenze diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono **ammesse alla garanzia** di un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

ART. 58 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81

Per i **finanziamenti a tasso agevolato** concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione del pagamento della **quota capitale** e degli **interessi** delle rate in scadenza nel corso del 2020.

La **sospensione potrà avere durata fino a 12 mesi**.

ART. 61 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

In collegato con quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 2 marzo, n. 9, l'art. 61 dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, escludendo le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

È stata, poi, introdotta la **sospensione dei termini dei versamenti dell'Iva** con scadenza nel mese di marzo 2020.

Principali soggetti interessati:

- a) imprese del settore turistico-alberghiero;
- b) federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, palestre, club, centri sportivi, ecc.;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, ecc.;
- d) gestori di ricevitorie del lotto, scommesse, ecc.;
- e) organizzatori di corsi, fiere, eventi;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, bar, ecc.;
- g) gestori di siti culturali;
- h) gestori di asili nido, servizi di assistenza per minori disabili, servizi educativi, corsi di formazione, ecc.;

I versamenti sospesi andranno effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Solamente per le **Federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le **associazioni** e le società **sportive**, il termine per il versamento è posticipato al **30 giugno 2020**.

ART. 62 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia è prevista la **sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti** e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i titolari di **partita Iva** con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i **versamenti da autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato e
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'imposta sul valore aggiunto**;
- ai **contributi** previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è prevista la **sospensione** dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto a prescindere dal volume dei ricavi o compensi ricevuti.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 **rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

È previsto, infine, che non siano assoggettati alle ritenute d’acconto i ricavi e compensi percepiti sino al 31 marzo 2020.

Tale agevolazione è limitata ai soli soggetti che:

- abbiano registrato ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso
- non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di tale opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame e provvedono a **versare l’ammontare delle ritenute d’acconto** non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 **maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ART. 65 – CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soli soggetti esercenti attività d’impresa presso immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi/botteghe) è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020.

Tale misura è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

→ **FOCUS:** per approfondimenti in materia fiscale si veda anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 recante risposte a quesiti relativi al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

[**CLICCA QUI**](#)

C. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOCIETARIA

ART. 73 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

Le **associazioni private** anche non riconosciute e le **fondazioni potranno svolgere** le sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

ART. 106 – NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

L'articolo 106 introduce **norme speciali in materia di svolgimento delle assemblee delle società non quotate convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19**

Le disposizioni, in deroga alle norme codicistiche e statutarie, prevedono:

- il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28 giugno 2020) per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio;
- le modalità di svolgimento e di espressione del voto nelle assemblee societarie:
 - o con l'avviso di convocazione è possibile prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
 - o è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio

del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;**

- le SRL possono, inoltre consentire che il voto sia espresso **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Altre norme riguardano le speciali modalità di partecipazione e voto nelle società quotate, banche, società cooperative e mutue assicuratrici.

FOCUS:

L'emergenza sanitaria e le sue conseguenze sul piano economico dovranno, necessariamente, essere indicate nella nota integrativa a bilancio e nella relazione sulla gestione.

Sarà pertanto opportuno indicare gli effetti dell'epidemia sull'operatività aziendale e sull'andamento economico dei primi mesi del 2020, ipotizzando realistiche previsioni sulla restante parte dell'esercizio.

Si potrà, poi, fare riferimento alle decisioni assunte dalla società con riguardo:

- alla gestione del personale (ricorso allo smart working, fruizione di congedi e ferie, ...);
- al ricorso alle misure di sostegno previste dal Governo in materia di lavoro (es. CIGO / CIGS), sostegno finanziario, ecc.;
- ad eventuali rinegoziazioni con i principali clienti e fornitori

D. ULTERIORI MISURE DI INTERESSE

Art. 46 – SOSPENSION LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), è **precluso per 60 giorni** l'avvio delle **procedure di licenziamento** collettivo.

Nel medesimo periodo sono **sospese** le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Durante tale periodo di 60 giorni, il **datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

ART. 50 – MODIFICA DISCIPLINA FIR

L'articolo modifica la disciplina del **Fondo indennizzo risparmiatori** (FIR), istituito per risarcire i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018.

Agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 40 per cento** dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al **18 giugno 2020**.

NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LEGGE E DECRETI LEGGE

- **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020)
- **Legge 5 marzo 2020, n. 13**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020)
- **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020)
- **Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11**
Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.03.2020)
- **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14**
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 del 17.03.2020)
- **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.79 del 25.03.2020)

DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020)

- **Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 57 del 06.03.2020)

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020**

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.62 del 09-03.2020)

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020)
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020)
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020**
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 02.04.2020)

ALTRI PROVVEDIMENTI RILEVANTI

- **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020**
Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 80 del 26.03.2020)
- **Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020**
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assemblamento di persone (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - n. 37 del 20.03.2020)
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020**
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Risposte a quesiti.

Il presente documento ha natura meramente informativa e non sostituisce il necessario parere professionale



STUDIO LEGALE BOSCHI GAJO MONTALBANO

(31100) TREVISO, Viale Appiani n. 9

Tel. 0422 1523100 | 0422 230699

Fax 0422 260010

segreteria@bgmlex.com

www.bgmlex.com
